

COMUNE DI SASSO MARCONI CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA



Art. 29 del Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali

Are destinate ai cani o aree di sgambamento

1. Ferme restando le norme veterinarie per le profilassi della rabbia e le **norme del Codice Civile in merito alle responsabilità in capo ai proprietari dei cani**, il Comune istituisce aree di sgambamento cani, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed appositamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico
2. Le aree sono opportunamente recintate e segnalate con cartello riportante la dicitura **“Area di sgambamento per cani”** e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, come sotto riportato.
3. Il Comune provvede periodicamente, direttamente, tramite ditta affidataria o tramite accordi con associazioni di volontariato o singoli volontari, alla manutenzione dell’area, prevedendo lo sfalcio dell’erba, lo svuotamento dei cestini o eventuali altre operazioni che si rendano necessarie.
4. Le nuove aree di sgambamento cani vengono istituite contestualmente alla deliberazione della Giunta Comunale che approva il progetto della loro realizzazione.
5. Nelle aree di sgambamento cani devono essere osservate le seguenti norme:

NORME DI COMPORTAMENTO

5.1 – All’interno dell’area recintata **possono accedere i cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola**, purchè sotto la costante sorveglianza del proprietario e /o conduttore, il quale deve garantire il rispetto delle presenti norme e ne risponde ai sensi del Codice Civile.

5.2 – **Possono accedere all’area solo cani iscritti all’anagrafe canina** del proprio Comune e dotati di microchip o tatuaggio.

5.3 – Per motivi di sicurezza **l’accesso all’area è riservato esclusivamente ai cani e loro proprietari/conduuttori**. Non possono accedere conduuttori di età inferiore ad anni sedici se non accompagnati da un adulto.

5.4 – Non possono essere presenti contemporaneamente all’interno dell’area più di **cinque cani**.

5.5 - Il proprietario/conduuttore deve vigilare affinché il cane non arrechi danno alle piante, alle strutture e attrezzature eventualmente presenti nell’area.

5.6 – Il proprietario conduttore deve portare al seguito il **guinzaglio e idonea museruola** per trattenere i propri cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità delle persone o cani presenti all'interno dell'area.

5.7 – I cani di indole mordace di qualsiasi razza o dimensione, se in presenza di altri cani, possono accedere all'area solo con museruola indossata.

5.8 – L'accesso all'area deve essere valutato da parte del proprietario/conduttore in base al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani, al fine di non inficiare la funzione dell'area.

5.9 – Se all'interno dell'area occupata da diversi cani si evidenziano difficoltà di convivenza tra quelli presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari/conduttori dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area col cane in propria custodia.

5.10 - E' vietato l'accesso ai cuccioli o agli animali che non siano ancora stati vaccinati e sverminati secondo le vigenti norme sanitarie.

5.11 - E' vietato l'accesso all'area di cani femmine durante l'estro

5.12 - E' vietato ogni tipo di gioco che possa rendere il cane troppo fastidioso o pericoloso per gli altri utenti.

5.13- E' vietato portare o far consumare cibo all'interno dell'area

5.14 - E' vietato l'accesso all'area con ogni tipo ciclo, motociclo o altri mezzi o veicolo a braccia o motore, ad esclusione dei mezzi preposti alla manutenzione dell'area. Durante le operazioni di manutenzione dell'area il proprietario/conduttore deve tenere il cane lontano dagli operatori e mezzi oppure uscire.

5.15 – Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, sia in ingresso che in uscita.

5.16 - Orario di utilizzo: **l'area è sempre aperta**; qualora sia utilizzata tra le ore 22,00 e le ore 07,00 il proprietario/conduttore deve garantire la silenziosità del cane, eventualmente tramite museruola.

5.17 - **Durata di utilizzo**: qualora vi siano cani tra loro incompatibili che aspettano di entrare nell'area, il periodo massimo di utilizzo dell'area è di **quindici minuti**.

5.18 PULIZIA DEI LUOGHI

E' fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di **idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni** e di raccogliere tempestivamente le deiezioni del proprio cane e di provvedere al loro smaltimento negli appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni animali.

5.19 SANZIONI

Salvo che il fatto non sia punibile come reato o sanzionato da norme speciali, le violazioni alle disposizioni delle presenti norme sono punite, ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento, con la **sanzione amministrativa da € 150 a € 450**.

Il proprietario è sempre responsabile del proprio animale, sia all'interno che all'esterno dell'area di sgambamento, ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile (danno cagionato da animali).